

Allegato A Delib. CC n° 52  
del 30/05/06

Comune di Calcinaia (Pisa)

# Regolamento Comunale per la tutela degli animali

IL RESPONSABILE SERVIZIO IV  
(Com. Calcinaia - Pisa)



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 del 30/05/2006

IL RESPONSABILE SERVIZIO IV  
ORGANIZZAZIONE E RESCUE UMANE  
NADIA CARPITA

## INDICE

<b>titolo I</b> principi	Art. 1 - Principi e finalità Art. 2 - Valori etici e culturali Art. 3 - Competenze del Sindaco e tutela degli animali
<b>titolo II</b> definizioni ed ambito di applicazione	Art. 4 - Definizioni Art. 5 - Ambito di applicazione Art. 6 - Esclusioni
<b>titolo III</b> disposizioni generali	Art. 7 - Norme generali Art. 8 - Divieti speciali Art. 9 - Norme in caso di avvelenamento di animali Art. 10 - Affidamento ed adozioni di cani Art. 11 - Trasporto animali Art. 12 - Accesso negli esercizi pubblici Art. 13 - Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche Art. 14 - Obbligo di raccolta degli escrementi Art. 15 - Cimiteri di animali
<b>titolo IV</b> detenzione ed esposizione di animali da parte di esercizi pubblici	Art. 16 - Norme generali Art. 17 - Cani e gatti Art. 18 - Volatili Art. 19 - Animali acquatici Art. 20 - Altri animali
<b>titolo V</b> detenzione di animali in ambiente privato	Art. 21 - Norme generali Art. 22 - Cani Art. 23 - Gatti Art. 24 - Conigli da compagnia Art. 25 - Roditori domestici Art. 26 - Furetti Art. 27 - Volatili Art. 28 - Animali acquatici
<b>titolo VI</b> gatti liberi	Art. 29 - Definizione dei termini, proprietà dei gatti liberi Art. 30 - Colonie feline
<b>titolo VII</b> fauna selvatica libera	Art. 31 - Norme generali Art. 32 - Tutela della fauna selvatica urbana
<b>titolo VIII</b> equidi	Art. 33 - Equidi
<b>titolo IX</b> protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici	Art. 34 - Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici Art. 35 - Trattamento documentazione relativa ai protocolli sperimentazione Art. 36 - Recupero e riabilitazione animali da laboratorio Art. 37 - Attività curative umane con impiego di animali
<b>titolo X</b> pet therapy	
<b>titolo XI</b> disposizioni finali	Art. 38 - Sanzioni Art. 39 - Vigilanza Art. 40 - Incompatibilità e abrogazione di norme Art. 41 - Norma transitoria

IL RESPONSABILE SERVIZIO IV  
(Com. F.M. Alberto MESSERINI)

IL RESPONSABILE SERVIZIO V SEGRETARIA  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE  
NADIA CARPITA

## TITOLO I PRINCIPI

IL RESPONSABILE SERVIZIO IV  
(Com. F.M. ALBERTO MESSERINI)

### Art. 1 - Principi e finalità

1. Il Comune di Calcinaia, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la presenza, il rispetto e la cura, nel proprio territorio, degli animali quali individui fondamentali e indispensabili per la natura e per l'uomo ed opera affinché sia promossa, nel sistema educativo dell'intera popolazione, la creazione di un rapporto uomo-animale indirizzato a forme di equilibrio rispettose dell'animale e della convivenza civile
2. A tal fine, il Comune promuove e sostiene la conoscenza degli animali e l'instaurarsi di una corretta convivenza con essi, anche attraverso campagne di informazione che educino i cittadini alla giusta scelta, cura, educazione, gestione e conduzione nei luoghi pubblici dell'animale familiare.

### Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Calcinaia, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

### Art. 3 - Competenze del Sindaco e tutela degli animali

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/02/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di tutela verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
5. Il Comune, in base alla L. 281/1991 (Legge quadro sul randagismo), alla L.R. di recepimento 43/1995 (e successive modifiche LL.RR.90/1998, 41/2002 e 10/2004), L.189/04 (Legge quadro sul maltrattamento animali) promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi, il maltrattamento e l'abbandono.
6. Per le finalità sopraindicate, il Comune collabora con le Associazioni che operano per la tutela della fauna selvatica e degli animali da affezione presenti ovvero operanti nel territorio, sia nell'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione che nelle azioni di contrasto al maltrattamento.

IL RESPONSABILE SERVIZIO IV  
(Com. F.M. ALBERTO MESSERINI)

## TITOLO II DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

### Art. 4 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali di affezione di cui alla L. 281/1991, a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati detenuti a qualsiasi titolo ed a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati comprese nel patrimonio indisponibile dello Stato come specificato dall'art. 826 del Codice Civile, dagli artt. 1 e 2 della L. 157/1992. e dalla L.R. 56/2000 (Legge sulla biodiversità).
2. Si considerano soggetti giovani quelli ancora in fase di dipendenza dai genitori.

### Art. 5 - Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Calcinaia.

### Art. 6 - Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
  - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali (tranne quelli di affezione) o ad esso connesse;
  - b) agli allevamenti per autoconsumo;
  - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali, provinciali e regionali in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
  - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio durante il periodo di apertura della caccia, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
  - e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione, che dovranno comunque adottare rigidi protocolli per evitare di procurare danno involontario a fauna selvatica e domestica oggetto di tutela.

## TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 7 - Norme generali

1. A tutti gli animali di proprietà o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche, comportamentali e sociali. Chi tiene un animale dovrà quindi averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. A tutti gli animali dovrà essere garantito un periodo minimo di permanenza con la madre ed i membri della stessa generazione, variabile a seconda dell'etologia della specie, al fine di assicurare il giusto sviluppo ontogenetico del soggetto, garanzia indispensabile per l'equilibrio comportamentale dell'adulto.
3. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da Medici Veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute psico-fisica lo renda necessario ed essere accuditi ed alimentati secondo la specie e la razza alla quale appartengono. In particolar modo, gli animali dovranno avere sempre a disposizione acqua da bere negli spazi o strutture ad essi dedicati.

IL RESPONSABILE SERVIZIO IV  
(Com. P. A. ALBERTO MESSERINI)

### Art. 8 – Divieti speciali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali privi dell'acqua o del cibo necessario, in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute, in luoghi umidi o insalubri, sprovvisti di idoneo riparo dalle intemperie e dal sole, od in spazi insufficienti rispetto alle fisiologiche necessità di movimento.
3. E' vietato in particolare tenere animali in terrazze e balconi per periodi troppo lunghi della giornata; questo per consentire una qualità della vita dell'animale ottimale. E' vietato inoltre isolare gli animali in rimesse o cantine, oppure segregarli in contenitori e scatole non idonee alla loro detenzione, anche se poste all'interno dell'appartamento.
4. E' vietato tenere i cani legati o alla catena, salvo casi di assoluta necessità dettati da pericolo per l'incolumità dell'animale stesso, di altri animali o di persone; in tali casi si dovranno rispettare le disposizioni dell'Art. 22, comma 6.
5. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite qualsiasi mezzo di locomozione in movimento.
6. E' vietato istruire o addestrare animali ricorrendo a metodi coercitivi quali violenze fisiche, violenze psicologiche, percosse o costrizione fisica in ambienti angusti e poveri di stimoli tali da impedire all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' fatto divieto di utilizzare per i cani o per altri animali collari elettrici o con le punte indipendentemente dal motivo di impiego.
8. E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
9. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale od ometterne la regolare custodia.
10. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti o esche in genere contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possono accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere ad altre specie animali.
11. E' fatto assoluto divieto di utilizzare per la pratica dell'acconteraggio soggetti appartenenti ad ogni classe animale ed in particolare madri con cuccioli, cuccioli, soggetti giovani in generale, animali selvatici o animali non in buono stato di salute o in evidente stato di maltrattamento.
12. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, come premio o come omaggio a qualsiasi titolo.
13. E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio di zoo privati che contemplino la detenzione e l'esposizione di animali selvatici anche se provvisti di certificazione CITES. Il Comune di Calcinaia riconosce valenza didattica unicamente ad esposizioni di animali da cortile purché tipici della tradizione toscana.
14. E' vietata, su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di circo o spettacolo di intrattenimento, ambulante o fisso, pubblico o privato che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche. E' ammessa l'esposizione da parte dei centri di recupero gestiti da associazioni ambientaliste qualora riguardi esclusivamente animali irrecuperabili inseriti in programmi di educazione ambientale adeguatamente strutturati e rispondenti alle linee guida dei Centri di Recupero Fauna Selvatica (L.R.56.2000). Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni del presente comma, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
15. E' fatto divieto di utilizzare sul territorio comunale esemplari appartenenti alla fauna selvatica autoctona o alloctona, ancorché nati in cattività, per mostre e gare.

SECRETARIA  
SERVIZIO V  
LE PERSONE UMANE  
DORIA CARPITA

16. E' severamente vietato allevare, detenere e addestrare cani o altri animali a scopo di scommessa e/o di combattimenti.

17. E' vietata la detenzione di animali appartenenti alla fauna alloctona, o di ibridi di qualsiasi tipologia, in condizioni di libert  o comunque senza le necessarie misure di cautela che ne impediscano la dispersione nel territorio o il contatto con animali selvatici allo stato libero. La mancata ottemperanza a questa disposizione da parte di allevamenti autorizzati comporta la sospensione dell'autorizzazione fino alla messa a norma delle strutture, col conseguente sequestro temporaneo degli animali detenuti. La recidiva nella violazione sopra indicata comporta la revoca dell'autorizzazione.

18. E' vietato allevare, detenere e commerciare sul territorio comunale animali da pelliccia o destinati a qualsivoglia forma di sperimentazione.

#### Art. 9 - Norme in caso di avvelenamento di animali

1. I Medici Veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono tenuti a segnalare all'Amministrazione, come previsto dalle Leggi vigenti, tutti i casi di avvelenamento di animali avvenuti nel Comune di Calcinaia di cui essi vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno che si ipotizza essere stato utilizzato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

2. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree pubbliche, il Sindaco potr  emanare adeguati provvedimenti ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in conformit  alle previsioni legislative in materia.

#### Art. 10 - Affidamento e adozioni di cani

1. Il Comune di Calcinaia riconosce la funzione sociale dell'affidamento/adozione di cani abbandonati o randagi da parte di soggetti privati e si avvale della collaborazione delle associazioni animaliste nell'attivit  di contrasto al fenomeno del randagismo; gli obiettivi principali sono il turn-over dei cani presenti nelle strutture comunali e/o convenzionate, il loro adeguato inserimento nelle famiglie ed il benessere psico-fisico di quelli che, per vari motivi, non potranno essere adottati.

#### Art. 11 - Trasporto di animali

1. E' vietato trasportare animali su mezzi privati in condizioni tali da procurare loro sofferenza o danni fisici anche temporanei. In particolare   vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto e privi della luce e dell'aria necessaria al benessere dell'animale stesso.

2. Eventuali gabbie e trasportini dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilit  di sdraiarsi e rigirarsi con facilit ; agli animali non dovranno mancare areazione e luce sufficienti.

3. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Calcinaia, con le cautele di cui al comma successivo.

4. L'animale dovr  in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; per i cani   obbligatorio l'uso di guinzaglio e museruola; i gatti e gli altri animali di piccola taglia dovranno essere condotti negli appositi trasportini. E' facolt  dell'autista del mezzo pubblico rifiutare l'accesso agli animali non condotti nei modi indicati. E' fatto divieto assoluto di ricoverare durante il trasporto animali condotti secondo le modalit  sopra indicate nel bagagliaio dei mezzi pubblici.

5. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, dovr  aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, pena l'immediata discesa dal mezzo.

6. I cani guida per non vedenti e gli altri animali d'assistenza saranno comunque ammessi su tutti i mezzi di trasporto pubblico.

IL RESPONSABILE SERVIZIO IV  
(Com. P.M. Alberto MESSERANI)

IL RESPONSABILE SERVIZIO I SECRETARIA  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE  
NADIA CARPITA

#### Art. 12 - Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti al seguente comma 2, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio comunale salvo quelli per cui è previsto il divieto dalle norme esistenti; gli altri animali domestici potranno ugualmente accedere a tutti gli esercizi pubblici, a patto di essere contenuti negli appositi trasportini o gabbie.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e, ove occorra, la museruola, avendo cura che non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere al proprio interno animali a quegli esercizi che predispongano all'esterno appositi ganci o gabbie di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari o detentori all'interno dell'esercizio stesso.

#### Art. 13 - Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche

1. L'accesso ai cani è vietato nei giardini e parchi pubblici ovvero in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto all'esterno delle stesse.
2. Nelle aree pubbliche non vietate, è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e anche la museruola, qualora gli animali possano arrecare danno o disturbo.
3. Il Comune si impegna ad istituire, nell'ambito di aree verdi di uso pubblico, degli spazi idonei alla sgambatura e all'attività motoria dei cani, segnalati da appositi cartelli e dotati delle opportune attrezzature, come distributori di palette igieniche, cestini per la raccolta dei rifiuti e fonti di acqua corrente.
4. In tali spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità del proprietario o detentore, che si accerterà che il proprio animale non determini danni a persone, animali, piante o strutture presenti.


#### Art. 14 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico o di altrui proprietà e di riversarli nei contenitori dei rifiuti urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualunque area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, edifici ed altro) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani, con l'esclusione di cani guida per non vedenti o altri cani d'assistenza, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico, hanno l'obbligo di essere muniti di apposita palette o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi. Gli stessi sono obbligati a mostrare tali strumenti su richiesta di un pubblico ufficiale. Qualora ne risultino sprovvisti al momento della richiesta, sono passibili di sanzioni ai sensi del presente regolamento.
4. Il Comune favorisce la raccolta delle deiezioni canine mediante la presenza, in vari punti del territorio comunale, di distributori automatici di sacchetti, palette e cestini.

#### Art. 15 - Cimiteri di animali

1. Fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti in materia, è consentita altresì l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

**TITOLO IV**  
**DETTENZIONE ED ESPOSIZIONE DI ANIMALI**  
**DA PARTE DI ESERCIZI PUBBLICI**

IL RESPONSABILE SERVIZIO VETERINARIO  
(CON SEGRETERIA)  


**Art. 16 - Norme generali**

1. Per esposizione di animali si intende la detenzione dell'animale all'interno dell'esercizio pubblico, in luoghi accessibili al pubblico indipendentemente dal fatto che la detenzione stessa sia finalizzata alla vendita dell'animale o alla sua pura esposizione per fini diversi.
2. E' possibile detenere, vendere e/o esporre in esercizi pubblici unicamente animali domestici e animali selvatici in possesso di certificazione CITES.
3. Il commercio di ogni specie animale deve essere esercitato nel rispetto delle norme di Polizia Veterinaria e di tutela del benessere degli animali stessi.
4. Le attività commerciali che effettuano commercio di animali domestici, dovranno accertarsi che gli animali in vendita provengano da allevamenti idonei dal punto di vista igienico-sanitario e che non abbiano sofferto maltrattamenti durante il trasporto.
5. E' fatto divieto agli esercizi pubblici fissi di esporre al pubblico senza preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio interessato e, comunque, per più di quattro ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo Art. 18, e degli animali acquatici, di cui al successivo Art. 19). I detentori di animali esposti in esercizi pubblici debbono denunciarne il possesso entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento; l'autorizzazione si considera tacitamente concessa entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia e salvo verifica successiva del rispetto della presente normativa da parte dei soggetti preposti alla vigilanza.
6. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio pubblico per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole e dalle intemperie ed usufruire della necessaria circolazione d'aria, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo sufficienti. L'esposizione non potrà avvenire nelle ore notturne, o in presenza di musica ad alto volume, rumori o emissioni di fumi o sostanze nocive. I contenitori e le gabbie dovranno essere tenuti costantemente puliti.
7. Le condizioni igienico-sanitarie degli animali dovranno essere controllate costantemente e, ove necessario, il responsabile dell'attività dovrà rivolgersi al Medico Veterinario.
8. E' vietato esporre animali al pubblico in strutture prive dei ripari necessari a garantire all'animale la possibilità di celarsi alla vista delle persone.
9. La vendita degli animali dovrà avvenire previa indicazione scritta, rilasciata all'acquirente, circa le esigenze fisiologiche e comportamentali degli animali stessi.
10. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali hanno l'obbligo di tenere gli animali in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, in contenitori di dimensioni tali da poter permettere agli animali di muoversi con facilità, protetti dal sole e dalle intemperie, in luogo debitamente arieggiato, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari.
11. Esposizioni di animali finalizzate unicamente a facilitarne l'adozione da parte di clienti dell'esercizio pubblico potranno essere regolamentate diversamente in deroga a questo titolo, previa autorizzazione da parte del Responsabile del servizio interessato.

IL RESPONSABILE SERVIZIO VETERINARIO  
(CON SEGRETERIA)  
ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ UNIANIME  
SILVANO CARPITA



### Art. 17 - Cani e gatti

1. E' fatto divieto di esposizione, cessione e commercio di cani e gatti, alle attività commerciali ambulanti ed occasionali.
2. Per essere esposti e/o ceduti e/o venduti dalle attività commerciali cuccioli di cane e gatto dovranno avere età compresa tra i due mesi ed i tre mesi.
3. In caso di esposizione finalizzata alla vendita i cuccioli dovranno essere venduti entro quindici giorni dall'ingresso nel negozio, dopodiché il proprietario dell'esercizio dovrà provvedere a trovar loro idonea sistemazione in una famiglia o in un adeguato ricovero.
4. Modalità di esposizione:
  - a) le gabbie o i contenitori con all'interno cuccioli di cane dovranno avere come minimo metri 1,30 di lunghezza x metri 1 di larghezza x metri 1 di altezza. Ogni gabbia o contenitore non potrà contenere più di tre cuccioli di piccole dimensioni o due di grandi dimensioni; per ogni animale in più dovrà essere previsto un aumento del 30% in lunghezza e larghezza. All'interno dovranno essere posti: ciotole per il cibo, contenitori per l'acqua (sempre presente a volontà), un ricovero per animale in cui questo possa, se vuole, celarsi o riposare, oggetti che permettano ai cuccioli di giocare.
  - b) le gabbie o i contenitori con all'interno cuccioli di gatto dovranno avere come minimo metri 1 di lunghezza x metri 1 di larghezza x metri 1,20 di altezza. Ogni gabbia o contenitore non potrà contenere più di tre piccoli; per ogni animale in più dovrà essere previsto un aumento del 20% in lunghezza e larghezza. All'interno dovranno essere posti: ciotole per il cibo, contenitori per l'acqua (sempre presente a volontà), un ricovero per animale in cui questo possa, se vuole, celarsi o riposare, oggetti per il gioco, mensole o altri dispositivi su cui i gattini possano arrampicarsi.
  - c) gli animali potranno essere esposti al pubblico per non più di quattro ore nell'arco della giornata; per il resto del tempo dovranno essere ricoverati in altre gabbie o recinti idonei oppure tenuti presso abitazioni, ove vigono le norme di cui al Titolo V del presente Regolamento. Non è comunque permessa l'esposizione dalle ore 19:00 alle ore 8:00 e dalle ore 12:00 alle ore 16:00.
  - d) gli animali non potranno essere esposti in vetrina.

### Art. 18 - Volatili

1. Caratteristiche delle gabbie per l'esposizione:
  - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, e due lati di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
  - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni dovranno essere aumentate del 30%;
  - c) ogni gabbia dovrà essere dotata di ciotola per il cibo, abbeveratoio a sifone, ciotola con acqua per il bagno e almeno un posatoio per ogni animale ;
  - d) dovrà inoltre essere collocato un idoneo rifugio all'interno del quale gli uccelli possano nascondersi, riposare e / o nidificare;
  - e) agli uccelli acquatici dovrà essere garantita la possibilità almeno temporanea nell'arco della giornata di usufruire di idonee quantità di acqua.
  - i) gli animali non potranno comunque essere esposti in vetrina.
2. Per quanto riguarda le specie sociali, i volatili dovranno essere tenuti almeno in coppia.

### Art. 19 - Animali acquatici

1. Caratteristiche degli acquari:
  - a) il volume non dovrà essere inferiore a due litri per cm della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua;

b) non dovranno essere di forma sferica o comunque con pareti curve di materiale trasparente;

c) dovranno essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

d) gli acquari contenenti animali non potranno essere esposti in vetrina

2. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia.

#### Art. 20 - Altri animali

1. Caratteristiche delle gabbie:

a) conigli e furetti: almeno lunghe cm. 100, larghe cm. 50 ed alte cm. 40 per due conigli; ogni coniglio in più dovrà prevedere un aumento nelle dimensioni di cm. 30 in lunghezza e 10 in larghezza; all'interno della gabbia dovranno essere posti ciotola, beverino a sifone, griglia raccogli-fieno per i conigli, tubi o scatole in cui gli animali si possano nascondere, apposita tana e giochi;

b) roditori domestici: abbastanza grandi da permettere agli animali di muoversi agevolmente e di giocare tra loro; all'interno della gabbia dovranno essere posti ciotola, abbeveratoio, tubi o scatole in cui gli animali possano nascondersi, apposita tana e giochi;

c) rettili ed anfibi: terrari e acquari adeguati alle esigenze delle specie.

2. Gli animali non potranno essere esposti in vetrina.

### TITOLO V DETTENZIONE DI ANIMALI IN AMBIENTE PRIVATO

#### Art. 21 - Norme generali

1. E' possibile detenere unicamente animali domestici e/o animali selvatici in possesso di certificazione CITES.

2. E' fatto obbligo, da parte dei rispettivi proprietari, di richiedere la **microchippatura** del proprio cane; in merito all'effettiva applicazione di tale pratica, sono previste opportune e puntuali verifiche da parte di appositi organismi di controllo.

3. L'amministrazione comunale si impegna a sensibilizzare i proprietari di cuccioli di cane nel denunciare il numero esatto degli esemplari e nell'applicare anche a questi ultimi la pratica della microchippatura.

#### Art. 22 - Cani

1. Ai cani dovrà essere garantito un'idonea sistemazione, in luogo convenientemente luminoso ed areato, al riparo dalle intemperie.

2. Caratteristiche della cuccia:

a) se il cane trascorre parte del giorno o della notte all'esterno, una cuccia adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata, con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra, sormontata da apposita tettoia non in lamiera metallica;

b) se il cane vive in appartamento, ogni animale dovrà avere a disposizione almeno un giaciglio di dimensioni adeguate, sufficientemente isolato dal pavimento.

3. Ai cani in genere, ed in particolare a cuccioli e soggetti giovani, dovrà essere consentita ogni giorno l'opportuna attività motoria. Pertanto sia i cani tenuti in appartamento che quelli custoditi in recinto dovranno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V SEGRETERIA  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo comma 4 e qualora il detentore interagisca con l'animale per almeno tre ore nell'arco della giornata.

4. Per i cani custoditi in un recinto la superficie di questo non dovrà essere inferiore a metri quadrati 10; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli fino a tre mesi di età. Per ogni cane, dovranno essere predisposti metri quadrati 2 di area coperta e schermata sui lati esposti ai venti.

5. La costruzione dei recinti deve essere conforme alle normative tecniche vigenti.

6. La detenzione dei cani alla catena è consentita, laddove non sia possibile altrimenti, alternativamente, o per le ore diurne o per quelle notturne a condizione che la catena sia di almeno 6 m. e scorra su di un cavo aereo di almeno 4 m. fissato ad altezza non superiore ai 2 m.

7. I proprietari di cani da caccia che intendessero realizzare ricoveri collettivi per cani al di fuori dei centri abitati (da intendersi ricovero collettivo una struttura con più di tre cani), dovranno realizzarli in conformità alle normative tecniche vigenti.

8. Il proprietario dovrà in ogni caso prevenire e se necessario curare, rivolgendosi a Medici Veterinari, ogni forma di disagio dell'animale, in particolar modo se il problema mina la tranquillità di altri cittadini. Dovranno essere evitati nello specifico, sempre con metodi non coercitivi, l'abbaiare insistente e problemi di aggressività.

#### Art. 23 - Gatti

1. Alle madri ed ai piccoli dovranno essere garantiti un'idonea sistemazione in luogo convenientemente luminoso ed areato al riparo dalle intemperie.

2. Per i gatti tenuti esclusivamente all'esterno, dovrà essere predisposto per ogni animale apposito riparo; questo dovrà essere di dimensioni tali che il gatto possa muoversi agevolmente, sufficientemente coibentato, rialzato da terra, con tetto impermeabilizzato, e posto al riparo dalle intemperie.

3. Per i gatti tenuti in appartamento:

a) se l'animale ha possibilità di uscire a piacimento, dovrà essere prevista almeno una lettiera igienica;

b) se il gatto trascorre la maggior parte del tempo in casa o se non ha possibilità di uscire dovrà essere predisposta almeno una lettiera igienica per ogni gatto presente;

#### Art. 24 - Conigli da compagnia

1. Alle madri e ai piccoli dovranno essere garantiti un'idonea sistemazione in gabbia sufficientemente spaziosa posta in luogo luminoso ed areato al riparo dalle intemperie.

2. Caratteristiche delle gabbie:

a) dimensioni minime: almeno lunghe cm. 100, larghe cm. 50 ed alte cm. 40 per due conigli adulti con griglia raccoglieno, ciotola, beverino a sifone;

b) ogni animale adulto in più dovrà prevedere un aumento nelle dimensioni di cm. 30 in larghezza e 10 in altezza.

3. Per gli animali tenuti all'esterno, la gabbia, oltre ad avere le caratteristiche riportate al comma 2, dovrà essere posta in luogo riparato dalle intemperie e dalla luce diretta del sole, essere rialzata da terra, avere una tettoia impermeabile e tre lati opportunamente schermati contro il vento.

4. Dovrà essere consentita al coniglio almeno un'uscita giornaliera dalla gabbia, avendo cura di vigilare sulla sua attività.

5. La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche.

6. In alternativa alla gabbia, potranno essere predisposti appositi recinti con le stesse caratteristiche.



## TITOLO VI GATTI LIBERI

### Art. 29 - Definizione dei termini, proprietà dei gatti liberi

1. Per "gatto libero" si intende un gatto che vive in libertà.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e che frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento dei gatti liberi è denominata "gattaio" o "gattaia".
4. I gatti che vivono liberi nel territorio comunale appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato.

### Art. 30 - Colonie feline

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a tutelare, in accordo con le vigenti disposizioni di legge, le eventuali colonie feline che dovessero sorgere nel suo territorio e a collaborare con l'Azienda Sanitaria Locale ai fini del censimento di suddette colonie e della cura e sterilizzazione degli esemplari.

## TITOLO VII FAUNA SELVATICA LIBERA

### Art.31 - Norme generali

1. E' vietato disturbare, rimuovere, distruggere o rendere inaccessibili nidi, tane e rifugi di animali selvatici, in particolare è vietato l'abbattimento o il prelievo di nidi di uccelli, occupati o anche solamente in costruzione, al di fuori dei casi di comprovata necessità dovuti alla pubblica incolumità, a motivazioni di ordine igienico-sanitario o di sicurezza in genere di cui il richiedente dovrà produrre adeguata documentazione ed acquisire l'autorizzazione comunale a procedere, previo parere espresso dalla Provincia.
2. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che alloctona, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi o qualsiasi tipologia di corpo idrico. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti dai Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle vigenti leggi, fatto salvo le leggi sulla caccia.
3. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere anche temporaneamente e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative-sanitarie.
4. In caso di apposizione di barriere antirumore, vetrate a specchio, insegne o altre superfici trasparenti o riflettenti che possano costituire pericolo per gli uccelli che, ingannati dal riflesso o dalla trasparenza, possono entrare in collisione con esse, è fatto obbligo in via prioritaria di usare strutture opache oppure in subordine, quando questo non sia possibile, di apporre ogni metro idonee sagome opache riproducenti rapaci in volo delle dimensioni minime di 50 cm di apertura alare.
5. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali selvatici, dovrà essere installata, a cura degli uffici competenti, apposita cartellonistica che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

IL RESPONSABILE SERVIZIO IV  
(COM. MUNICIPALITÀ DI BENEVENTO)

IL RESPONSABILE SERVIZIO V SEGRETERIA  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

NADIA CARPITA

### Art. 32 - Tutela della fauna selvatica urbana

1. Il Comune di Calcinaia, riconosce l'importanza delle specie selvatiche presenti sul suo territorio e accorda loro gli strumenti di tutela previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, compatibilmente con le esigenze di tutela della salute e dell'igiene pubblici.
2. Le colonie, i siti di nidificazione, e i dormitori delle specie avicole sono considerati patrimonio della collettività e per questo motivo tutelati; pertanto:
  - a) Ne è proibita la distruzione o la modificazione salvo casi di comprovata necessità di cui il richiedente dovrà produrre al Comune adeguata relazione a cui seguirà specifica autorizzazione.
  - b) In caso di modifica o distruzione del sito senza aver acquisito autorizzazione, l'Amministrazione si impegna al ripristino o alla creazione di siti alternativi, rivalendosi su chi ha infranto i divieti di cui alla lettera precedente.
3. Elementi architettonici che favoriscono la presenza delle specie tutelate:
  - a) tetto a tegole "toscano" con presenza di spazi e fessure che consentano l'occupazione e la nidificazione;
  - b) nicchie, fessure e cavità di muri;
  - c) muretti a secco;
  - d) sostegni e sporgenze nei sottogronda;
  - e) vani, ancorché piccoli, resi accessibili nei sottotetti;
  - f) travi a vista;
  - g) fontanili, abbeveratoi;
  - h) mantenimento di piccole aperture nelle finestre di cascine, fienili, magazzini e cantine.
4. Criteri, materiali e modalità di costruzione e ristrutturazione:
  - a) mantenimento di asperità e ruvidità delle facciate;
  - b) demolizioni al di fuori dei periodi riproduttivi;
  - c) verifica dell'esistenza di animali all'interno dei locali da demolire e loro trasferimento/allontanamento;
  - d) minimizzazione di vetrate e vetri a specchio, apposizione di sagome "ghost" riproducenti sagome di rapaci su vetrate e pannelli riflettenti;
  - f) occlusione con reti di caminetti ed altre cavità pericolose.

## TITOLO VIII EQUIDI

### Art. 33 - Equidi.

1. Oltre a quanto previsto al precedente cap. 3, gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:

BOX		POSTA
Equidi da corsa		3 m. x 3.5 m.
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni e fattrice	3 m. x 3.5 m.
Fattrice + redo		4 m. x 4 m.

IL RESPONSABILE SERVIZIO IN  
(Coor. P.M. A. De G. VERGARI)

IL RESPONSABILE SERVIZIO V. SEGRETERIA  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE  
NADIA CARPITA

Equidi da sella, da turismo, da macelleria a fine carriera	Taglia grande (equidi "pesanti" o da traino)	3 m. x 3.5 m.	2.20 x 3.5 m.
Taglia media (equidi da attacco, da sella da gare ippiche)	co, da sella da concorsi	2,5 m. x 3 m.	1.8 m. x 3 m.
Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m. pony)		2.2 m. x 2.8 m.	1.6 m. x 2.8 m.

IL RESPONSABILE SERVIZIO IV  
 (Com. P.M. ALVARO MESSERINI)

2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media (2.50 m. per i cavalli di taglio piccola); E' fatto assoluto divieto tenere i cavalli sempre legati in posta.
3. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori;
4. Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo (tettoia); Inoltre gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).
5. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune di Calcinaia su parere dei Servizi Veterinari della ASL, in seguito a motivata richiesta.
6. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
7. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera.
8. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.

## TITOLO IX

### PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

#### Art. 34 – Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici.

1. Il Comune si farà parte attiva affinché nell'ambito del suo contesto territoriale le attività che prevedano l'utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengano con tutte le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 27.1.1992, n. 116 e Circolare 14.5.2001, n. 6), con particolare riferimento alla possibilità di intervento dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune si adopera affinché le funzioni ad esso demandate di vigilanza e controllo sul territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace e coordinata con le altre Istituzioni Pubbliche preposte.

#### Art. 35 – Trattamento documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione.

1. Le richieste di autorizzazioni all'utilizzo di animali avanzate dagli Istituti e dalle Ditte che operano nel territorio verranno trasferite, raccolte e catalogate dal referente per la Tutela Animali che annualmente redigerà un dossier riassuntivo riguardante:
  - il numero delle richieste;
  - il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti;
  - le tipologie di esperimento;
  - qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

IL RESPONSABILE SERVIZIO V SEGRETERIA  
 ORGANIZZAZIONE E POLITICHE UMANE  
 NAU@CARPITA

Ciò al fine di valutarne l'andamento temporale e procedere eventualmente alla richiesta prevista dall'art. 12, comma 4 della legge 116/92. Tale dossier verrà sottoposto ad esperti delle diverse discipline che riguardano l'argomento in esame, che ne facciano richiesta al Comune e senza corrispettivo alcuno.

3. Viene garantito il rispetto della normativa sulla privacy.

#### **Art. 36 – Recupero e riabilitazione animali da laboratorio.**

1. In virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. 116/92, art. 6, comma 3 e ribadito dalla circolare ministeriale del 14 maggio 2001, n. 6, il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione.

2. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, possono essere consegnati a rappresentanti di associazioni per la tutela degli animali, in seguito a esplicita richiesta di detti soggetti.

3. Si riconosce altresì la facoltà a tali Associazioni di avvalersi della collaborazione di privati per la sistemazione temporanea e/o definitiva degli animali salvati, fermo restando che l'affido definitivo debba avvenire alla conclusione del percorso riabilitativo e che il buon esito dell'adozione sia monitorato e coadiuvato dall'associazione.

4. In caso di insuccesso, gli animali verranno ritirati dalle Associazioni suddette.

5. Gli affidatari si assumono la responsabilità di assicurare agli animali, di qualsiasi specie essi siano, le migliori condizioni di vita in accordo con le esigenze etologiche della loro specie, nonché l'opportuno periodo di riabilitazione.

6. Ai laboratori, aziende e ricercatori viene garantita la privacy.

### **TITOLO X PET THERAPY**

#### **Art. 37 – Pet Therapy: attività curative umane con impiego di animali.**

1. Il Comune di Calcinaia incoraggia nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, le attività di cura, riabilitazione ed assistenza con l'impiego di animali.

2. Tali attività dovranno svolgersi secondo i criteri, le tutele e le norme previste dall'apposita normativa vigente in materia (D.P.C.M. 28.2.2003).

### **TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 38 - Sanzioni**

1. Ai sensi del capo I della Legge 24/11/1981 n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:

a) Per l'inosservanza delle norme di cui all'Art. 8 e 31 (comma da 1 a 4), si applica la sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.200,00 conciliabile con il pagamento in misura ridotta di € 400,00.

b) Per l'inosservanza delle norme di cui agli Artt. 7, 22, 23 (comma 1 e 2), 24, 25, 26, 27 e 28 si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 conciliabile con il pagamento in misura ridotta di € 100,00.

c) Per l'inosservanza delle norme di cui agli Artt. 11 (escluso comma 5), 12, 13 (escluso comma 3), si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 conciliabile con il pagamento in misura ridotta di € 200,00.

IL RESPONSABILE SERVIZIO V. SEGRETERIA  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE  
(RADIA CARPITA)



d) Per l'inosservanza delle norme di cui all'Art. 14, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, conciliabile con il pagamento in misura ridotta di € 50.

e) Per l'inosservanza delle norme di cui agli Artt. 16 (escluso comma 1 e 11), 17, 18, 19, 20 e 21 comma 1 si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 conciliabile con il pagamento in misura ridotta di € 100,00.

g) Per l'inosservanza delle norme di cui agli Artt. 33-34-35-36 e 37 si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 250,00 conciliabile con il pagamento in misura ridotta di € 150,00.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano se il fatto è avvenuto per comprovate ragioni di pubblica necessità o per operazioni di messa in sicurezza di arginature e corsi d'acqua durante operazioni improrogabili di protezione civile. Sarà cura del Consorzio di Bonifica competente per territorio comunicare preventivamente al Comune programmi e modalità di intervento di manutenzione ordinaria della rete idrografica del territorio comunale per adottare accorgimenti a tutela della specie nidificanti in alveo o su fascia spondale.

#### **Art. 39 - Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti alla Polizia Municipale, le Guardie Giurate Zoofile, le Guardie Ambientali Volontarie, le Guardie Ittico-Venatorie (per quanto di loro competenza), gli Organi di vigilanza previsti dalla Legge 157/92 e successive modifiche.

2. Alla irrogazione delle sanzioni provvede il Funzionario Responsabile del Servizio Polizia Municipale tramite apposito atto amministrativo e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n° 689/1996 e dal vigente regolamento sulle sanzioni amministrative comunali.

3. Entro gg. 30 dalla irrogazione della sanzione economica è ammesso il ricorso amministrativo al Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali, il quale, nei termini di cui al vigente Regolamento per le sanzioni amministrative comunali, si pronuncia nel merito. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente Art. 38 sono introitati nel B.P. dell'Ente con destinazione vincolata alle seguenti finalità: campagne di sensibilizzazione al rispetto degli animali e contributi per l'adozione di animali.

#### **Art. 40 - Incompatibilità ed abrogazione di norme**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni Comunali.

#### **Art. 41 - Norma transitoria**

1. Gli Agriturismi o comunque i Centri che detengono animali a scopo espositivo, anche in relazione a percorsi didattici, già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non fossero in regola rispetto alle norme precedenti, dovranno adeguarsi entro 12 mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, producendo documentazione comprovante l'adeguamento delle strutture e delle modalità di detenzione della fauna adottate nel rispetto delle finalità del presente regolamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV  
(Com. SERINI)

IL RESPONSABILE SERVIZIO V SEGRETERIA  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE  
NADIA CARCIA